

	STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE	
	"CNGEI SEZIONE SCOUT di ROMA - APS"	
	PREMESSA	
	<i>Il Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Ita-</i>	
	<i>liani (CNGEI) nacque nell’ottobre del 1912 per iniziativa</i>	
	<i>del Professor Carlo Colombo e della Società Podistica Lazio,</i>	
	<i>dalla quale ebbe origine il movimento fondato in Roma il 30</i>	
	<i>giugno 1913. Esso è composto da enti aderenti, ovvero, da as-</i>	
	<i>sociazioni di promozione sociale, altrimenti del terzo setto-</i>	
	<i>re o senza scopo di lucro, che condividendo le finalità e</i>	
	<i>gli scopi associativi, si impegnino ad osservarne lo Statuto</i>	
	<i>ed il Regolamento e che siano organizzati secondo lo Statuto</i>	
	<i>tipo delle Sezioni deliberato dall’Assemblea Nazionale.</i>	
	<i>La Sezione di Roma è la prima costituita in Italia. Comincia</i>	
	<i>a prendere forma nel periodo tra il 1912 e 1913 sotto la</i>	
	<i>spinta appassionata e convinta del Prof. Carlo Colombo. Ha</i>	
	<i>proseguito la sua azione fino alla decisione dell’auto scio-</i>	
	<i>glimento, avvenuto nel 1927 a causa delle sempre più coerci-</i>	
	<i>tive imposizioni del Regime Fascista con conseguente entrata</i>	
	<i>della Sezione nella Clandestinità. Finalmente il 29 Agosto</i>	
	<i>1944 in Via Crispi 20, si tiene la prima riunione libera di</i>	
	<i>un gruppo di Scout romani che mai aveva interrotto i contat-</i>	
	<i>ti e che, appena liberata L’Urbe, aveva già cominciato a re-</i>	
	<i>clutare ragazzi. Nella riunione viene decretata la ricostitu-</i>	
	<i>zione della Sezione e si organizza la prima apertura dell’An-</i>	

	no Scout per il 3 Settembre 1944 a Villa Corsini. Negli anni	
	si è fatta trovare pronta agli interventi di soccorso e assi-	
	stenza nei momenti cruciali della storia d'Italia - alluvio-	
	ne di Firenze nel 1966 e di Sarno nel 1998, terremoti dell'A-	
	quila 2009 e Amatrice 2015, pandemia da Covid-19 nel 2020 -	
	collaborando sempre più con la Protezione Civile fino a di-	
	ventarne gruppo affiliato.	
	TITOLO I - DENOMINAZIONE E SCOPI DELLA SEZIONE	
	Art. 1 - Denominazione - Sede - Durata	
	L'Associazione di Promozione Sociale denominata " CNGEI Sezio-	
	ne Scout di Roma APS " (Associazione di Promozione Sociale ai	
	sensi dell'art. 35 c. 1 del D.Lgs. 117/2017) di seguito Se-	
	zione, è Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi dell'art. 4	
	c. 1 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 (da qui indicato come	
	Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integra-	
	zioni.	
	La Sezione ha sede legale in Via Marco Dino Rossi 19 - 00173	
	Roma, il cambio di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune	
	non comporta alcuna modifica Statutaria.	
	La Sezione ha durata illimitata.	
	Art. 2 - Finalità e Attività	
	La Sezione aderisce al Corpo Nazionale Giovani Esploratori	
	ed Esploratrici Italiani APS, di seguito CNGEI, è tenuta a	
	rispettarne lo Statuto ed il Regolamento, a versare al CNGEI	
	una quota di adesione annuale, nell'entità e nei termini sta-	

		biliti dal Consiglio Nazionale del CNGEI.	
		La Sezione svolge, in via principale, una o più attività di	
		interesse generale per il perseguimento delle finalità civi-	
		che, solidaristiche e di utilità sociale in favore degli i-	
		scritti, degli associati, dei loro familiari o di terzi, ex	
		art. 5 c. 1 del Codice del Terzo Settore di cui alle lettere:	
		d) <i>educazione, istruzione e formazione professionale, ai sen-</i>	
		<i>si della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modifica-</i>	
		<i>zioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con</i>	
		<i>finalità educativa;</i>	
		f) <i>interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio cul-</i>	
		<i>turale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22</i>	
		<i>gennaio 2004 n. 42 e succ. mod.;</i>	
		i) <i>organizzazione e gestione di attività culturali, artisti-</i>	
		<i>che o ricreative di interesse sociale, incluse attività, an-</i>	
		<i>che editoriali, di promozione e diffusione della cultura e</i>	
		<i>della pratica del volontariato e delle attività di interesse</i>	
		<i>generale di cui al presente articolo;</i>	
		l) <i>formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione</i>	
		<i>della dispersione scolastica e al successo scolastico e for-</i>	
		<i>mativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della</i>	
		<i>povertà educativa;</i>	
		v) <i>promozione della cultura della legalità, della pace tra i</i>	
		<i>popoli, della non violenza e della difesa non armata;</i>	
		w) <i>promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e</i>	

	<i>politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti</i>	
	<i>delle attività di interesse generale di cui al presente arti-</i>	
	<i>colo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative</i>	
	<i>di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui</i>	
	<i>all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi</i>	
	<i>di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della</i>	
	<i>legge 24 dicembre 2007, n. 244;</i>	
	<i>y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992;</i>	
	<i>z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni</i>	
	<i>confiscati alla criminalità organizzata.</i>	
	La Sezione persegue i seguenti scopi:	
	a. L'educazione dei giovani, ovvero, l'educazione fisica, mo-	
	rale, civica e spirituale della gioventù, senza distinzione	
	alcuna di sesso, etnia, religione, condizione sociale e fisi-	
	ca, con particolare riguardo allo sviluppo dello spirito d'i-	
	niziativa, dell'autodisciplina, dell'autonomia di pensiero,	
	della dignità propria e degli altri, della capacità di assun-	
	zione di responsabilità e di impegno, del rispetto per la na-	
	tura e la salvaguardia dell'ambiente, nonché della solida-	
	rietà umana verso chiunque altro;	
	b. la formazione degli adulti agli ideali dello scautismo,	
	affinché collaborino, come educatori, impegnandosi attivamen-	
	te allo sviluppo della Sezione e del CNGEI.	
	Per raggiungere i propri scopi la Sezione può:	
	a. Riunire, coordinare e sostenere gli adulti, favorendo la	

	formazione individuale e lo scambio reciproco di informazio-	
	ni e di esperienze al fine di offrire ai giovani iscritti un	
	percorso educativo adatto, efficace, strutturato e al passo	
	con i tempi;	
	b. riunire i giovani in occasioni di incontro e scambio di e-	
	sperienze, di acquisizione di competenze tecniche e umane,	
	in opportunità di servizio alla comunità e all'ambiente;	
	c. partecipare o organizzare occasioni di incontro interna-	
	zionale per associati e iscritti al fine di arricchire le	
	proprie esperienze, le conoscenze tecniche, promuovere l'ami-	
	cizia internazionale e la cooperazione tra i popoli;	
	d. offrire occasioni di conoscenza ed approfondimento dei Va-	
	lori e del Metodo Scout a terzi, interessati a conoscere il	
	Movimento Scout;	
	e. collaborare e cooperare con soggetti terzi per eventi, at-	
	tività, manifestazioni, progetti utili ai fini del raggiungi-	
	mento degli scopi associativi.	
	La Sezione realizza la sua proposta educativa in favore de-	
	gli iscritti, avvalendosi in modo prevalente dell'attività	
	di volontariato dei propri associati.	
	La dimensione spirituale caratterizza ogni momento dell'atti-	
	vità educativa ed è curata dagli educatori nel rispetto del	
	principio di laicità, proponendosi di formare un individuo e-	
	ducato alla ricerca, all'approfondimento delle proprie con-	
	vinzioni, alla disponibilità al confronto e all'accoglienza	

	dell'altro.	
	Le attività della Sezione e le sue finalità sono ispirate a	
	principi di laicità, di pari opportunità e sono rispettose	
	dei diritti inviolabili della persona così come delle scelte	
	democratiche e antifasciste espresse dalla Costituzione del-	
	la Repubblica Italiana. La Sezione si impegna attivamente a	
	servire la Patria mediante l'educazione dei giovani agli i-	
	deali di libertà, giustizia, democrazia e attraverso il ri-	
	fiuto di ogni forma di autoritarismo e totalitarismo prove-	
	niente da qualsiasi parte politica.	
	La Sezione, per il conseguimento degli scopi, applica il me-	
	todo educativo scout come delineato dal fondatore Robert Ba-	
	den-Powell, ispirandosi ai valori della legge e della Promes-	
	sa Scout, i cui testi integrali sono allegati sotto la lette-	
	ra A dello Statuto del CNGEI.	
	La Sezione nell'esercizio delle proprie attività, adotta ban-	
	diere, guidoni, uniformi e distintivi le cui dimensioni, for-	
	me, logotipi ed uso sono definiti dal Regolamento del CNGEI.	
	Art. 3 - Attività diverse	
	La Sezione può svolgere, ai sensi dell'art. 6 del Codice del	
	Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse gene-	
	rale, a condizione che siano secondarie e strumentali, e sia-	
	no svolte secondo criteri e limiti definiti dalla normativa	
	vigente.	
	L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse	

	che l'associazione può svolgere è il Comitato di Sezione.	
	TITOLO II - RAPPORTO ASSOCIATIVO	
	Art. 4 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione	
	La Sezione è a carattere aperto e non dispone di limitazioni	
	con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni	
	di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli asso-	
	ciati, né prevede il trasferimento della qualità di associa-	
	to.	
	Possono chiedere di associarsi alla Sezione le persone fisi-	
	che che abbiano concluso il percorso educativo secondo il me-	
	todo scout del CNGEI o che, non ricadendo all'interno del	
	percorso educativo del CNGEI, richiedano di associarsi. Es-	
	si, conoscendo e condividendo i principi fondamentali dello	
	scautismo e le scelte del CNGEI, svolgono attività di volon-	
	tariato nella Sezione e nel CNGEI, ricoprendo incarichi e	
	ruoli anche in base alle necessità delle stesse e alle pro-	
	prie caratteristiche, competenze, desideri e disponibilità	
	in modo personale, gratuito e senza scopo di lucro per rea-	
	lizzare le attività di interesse generale di cui all'art. 2	
	del presente statuto.	
	Le istanze di ammissione devono essere presentate al Presi-	
	dente di Sezione il quale, le sottopone al Comitato di Se-	
	zione, che le valuta nella prima riunione possibile.	
	L'accoglimento delle istanze è comunicato agli interessati	
	che, le perfezionano con il versamento del previsto contribu-	

	to associativo ed annotate nel libro degli associati.	
	In caso di rigetto dell'istanza sarà il Commissario di Sezione, o persona da lui delegata, a provvedere a comunicare agli interessati, entro sessanta giorni, le motivazioni della deliberazione di rigetto della istanza di ammissione.	
	Chi ha presentato l'istanza di ammissione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea di Sezione in occasione della prima seduta utile.	
	Non possono essere iscritti alla Sezione:	
	a. gli associati ad altre organizzazioni Scout, riconosciute o meno dagli Organismi Mondiali, o che si qualificano tali, operanti nel territorio nazionale;	
	b. coloro che sono stati espulsi da altri enti aderenti al CNGEI;	
	Non saranno più considerati associati, coloro che avranno manifestato in forma scritta, la volontà di non voler partecipare alla vita associativa, ovvero, coloro che non avranno versato il previsto contributo associativo annuale entro i termini stabiliti dal Comitato di Sezione.	
	Art. 5 - Diritti e obblighi degli associati	
	Gli associati hanno il diritto di:	
	- partecipare a tutte le attività organizzate, secondo il proprio ruolo;	
	- partecipare all'Assemblea di Sezione;	

	- vestire l'uniforme del CNGEI nelle occasioni previste dal	
	Regolamento Nazionale, fregiandosi dei distintivi che compe-	
	tono;	
	- avere una copertura assicurativa stipulata e garantita dal	
	CNGEI ai sensi del Codice del Terzo Settore;	
	- usufruire di tutti i servizi che la Sezione ed il CNGEI	
	mettono a disposizione;	
	- ricevere gratuitamente pubblicazioni e notiziari associati-	
	vi e del CNGEI;	
	- ottenere le agevolazioni previste nei contatti con le al-	
	tre organizzazioni scout;	
	- ricevere la tessera del CNGEI;	
	- esaminare i libri sociali della Sezione e del CNGEI;	
	- candidarsi alle cariche previste dal presente Statuto;	
	Gli associati hanno l'obbligo di:	
	a. rispettare la Legge Scout e prestare la Promessa Scout;	
	b. aderire agli scopi associativi e condividerne le finalità	
	istituzionali;	
	c. rispettare tutte le norme che disciplinano l'organizzazio-	
	ne e il funzionamento della Sezione e del CNGEI;	
	d. versare il contributo associativo annuale nei termini sta-	
	biliti dal Comitato di Sezione;	
	e. collaborare, in base alle proprie capacità e competenze,	
	al buon funzionamento della Sezione e del CNGEI;	
	Gli associati hanno un comportamento sia verso l'interno che	

	verso l'esterno dell'associazione improntato al rispetto del	
	presente Statuto e del Regolamento e non si avvalgono della	
	qualifica di associato per propagande elettorali o dei parti-	
	ti politici a qualsiasi livello.	
	Art. 6 - Recesso - Dimissioni	
	È possibile recedere dalla qualità di associato mediante co-	
	municazione scritta da inviare al Presidente della Sezione,	
	il recesso è immediatamente esecutivo e non necessita di ac-	
	cettazione.	
	È possibile dare le dimissioni da un ruolo mediante comunica-	
	zione scritta da inviare al Presidente della Sezione, le	
	stesse sono immediatamente esecutive e non necessitano di ac-	
	cettazione.	
	Le dimissioni del Presidente di Sezione o della maggioranza	
	dei componenti del Comitato di Sezione comportano la decaden-	
	za di tutti gli organi ad eccezione dell'Organo di Control-	
	lo, ove previsto. (vedasi art. 14 c. 14)	
	Art. 7 - Iscritti	
	Possono chiedere di iscriversi alla Sezione e di partecipare	
	alle attività scout, tutti coloro che abbiano già compiuto	
	gli otto anni d'età o li compiano entro il 31 dicembre	
	dell'anno scout di riferimento, ovvero, entro i termini sta-	
	biliti dal Comitato di Sezione.	
	Le istanze, sottoscritte da chi esercita la responsabilità	
	genitoriale per gli educandi che non hanno raggiunto la mag-	

	giore età, devono essere presentate al Presidente della Se-	
	zione, l'esame delle stesse può essere demandato al Commissa-	
	rio di Sezione con facoltà di delega al Capo Gruppo.	
	L'accoglimento delle istanze è comunicato agli interessati	
	che, le perfezionano con il versamento del previsto contribu-	
	to di iscrizione ed annotate nel registro degli iscritti.	
	Art. 8 - Diritti e obblighi degli iscritti	
	Gli iscritti alla Sezione hanno il diritto di:	
	a. partecipare a tutte le attività scout, organizzate secon-	
	do la propria fascia d'età;	
	b. vestire l'uniforme del CNGEI nelle occasioni previste dal	
	Regolamento, fregiandosi dei distintivi che competono;	
	c. avere una copertura assicurativa stipulata e garantita	
	dal CNGEI ai sensi del Codice del Terzo Settore;	
	d. usufruire di tutti i servizi che la Sezione ed il CNGEI	
	mettono a disposizione;	
	e. ricevere gratuitamente pubblicazioni e notiziari associa-	
	tivi e del CNGEI;	
	f. ottenere le agevolazioni previste nei contatti con le al-	
	tre organizzazioni scout;	
	g. ricevere la tessera del CNGEI;	
	Gli iscritti alla Sezione hanno l'obbligo di:	
	a. rispettare la Legge Scout e prestare la Promessa Scout;	
	b. aderire agli scopi associativi e condividerne le finalità	
	istituzionali;	

	c. rispettare tutte le norme che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento della Sezione e del CNGEI;	
	d. versare il contributo di iscrizione nei termini stabiliti dal Comitato di Sezione.	
	TITOLO III - VOLONTARI E PERSONE RETRIBUITE	
	Art. 9 - Volontari	
	La Sezione, oltre all'attività di volontariato svolta dai propri associati, può avvalersi di volontari non associati di cui all'art. 17 c. 2 del Codice del Terzo Settore che, per loro libera scelta, svolgono la propria attività di volontariato in modo non occasionale in favore della Sezione e del CNGEI, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in supporto ai bisogni dell'associazione, degli associati e degli iscritti, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà e del bene comune.	
	Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla Sezione stessa.	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dalla Sezione o dal CNGEI.	
	La Sezione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontaria-	

	to, nonché per la responsabilità civile verso terzi, con ap-	
	posita polizza stipulata e garantita dal CNGEI ai sensi del	
	Codice del Terzo Settore.	
	La Sezione iscrive i volontari in un apposito registro.	
	Art. 10 - Persone retribuite	
	La Sezione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi	
	di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche	
	dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini	
	dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al	
	perseguimento delle finalità e in ogni caso, in seguito a de-	
	libera assembleare. Il numero dei lavoratori impiegati	
	nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per	
	cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento)	
	del numero degli associati.	
	TITOLO IV - RICONOSCIMENTI E SANZIONI	
	Art. 11 - Sanzioni Disciplinari	
	Gli associati della Sezione che in manifestazioni scoutisti-	
	che internazionali o nazionali o locali ovvero, in altre oc-	
	casioni inerenti l'attività della Sezione e del CNGEI tenes-	
	sero un contegno riprovevole, non osservante della Legge	
	Scout o della Promessa o non degno di uno scout, sono passi-	
	bili dei seguenti provvedimenti disciplinari:	
	a. ammonizione;	
	b. deplorazione;	
	c. temporanea esclusione dall'attività scoutistica e/o dal	

	ricoprire cariche in Sezione o nel CNGEI;	
	d. espulsione dalla Sezione;	
	Il Comitato di Sezione può infliggere i provvedimenti contem-	
	plati sub a), b), c) e d).	
	Il Consiglio Nazionale del CNGEI può infliggere i provvedi-	
	menti contemplati sub a), b), c) e d) solo per azioni commes-	
	se da associati che ricoprono incarichi nazionali anche tem-	
	poranei o di scopo. Il provvedimento c) escluderà esclusiva-	
	mente dalle cariche del CNGEI.	
	Il Giurì d'Onore può infliggere i provvedimenti contemplati	
	sub a), b), c) e d).	
	Questi organi devono dare comunicazione scritta del provvedi-	
	mento agli interessati ed alla Sezione di appartenenza.	
	Gli interessati, per i provvedimenti adottati dal Comitato	
	di Sezione o dal Consiglio Nazionale del CNGEI, nel termine	
	di venti giorni dalla ricezione del provvedimento possono im-	
	pugnare lo stesso con istanza al Giurì d'Onore.	
	Qualora le mancanze siano commesse da un dirigente oppure ri-	
	vestano carattere di particolare gravità, il Comitato di Se-	
	zione o il Consiglio Nazionale del CNGEI demandano sollecita-	
	mente il caso al Giurì d'Onore che ne esegue la decisione.	
	Presidente di Sezione o Commissario di Sezione possono in	
	via urgente provvedere alla sospensione temporanea degli as-	
	sociati, in attesa della decisione del Giurì d'Onore.	
	Art. 12 - Onorificenze	

	Sono previste distinzioni al valore, al merito e di beneme-	
	renza per premiare atti di valore compiuti dagli associati,	
	per il riconoscimento di meriti speciali o di eminenti servi-	
	gi resi alla Sezione o al CNGEI. Tali onorificenze, e il lo-	
	ro conferimento, sono stabilite dal Regolamento del CNGEI.	
	TITOLO V - ORGANI SOCIALI	
	Art. 13 - Organi sociali, gratuità e durata	
	Sono organi della Sezione:	
	a. Assemblea di Sezione	
	b. Presidente di Sezione (<i>legale rappresentante</i>)	
	c. Commissario di Sezione (<i>responsabile educativo</i>)	
	d. Comitato di Sezione (<i>organo di amministrazione</i>)	
	e. Organo di Controllo (<i>obbligatorio per legge o deliberato</i>	
	<i>dall'Assemblea di Sezione</i>)	
	Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli	
	dell'Organo di Controllo, salvo che gli stessi non siano as-	
	sociati, non può essere attribuito alcun compenso, eccetto	
	il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documenta-	
	te per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della	
	funzione.	
	Le sedute del Comitato di Sezione e dell'Organo di Control-	
	lo, se in composizione collegiale, sono valide quando sia	
	presente la maggioranza assoluta dei loro componenti in cari-	
	ca.	
	Le sedute di cui al comma precedente, potranno svolgersi in	

	modalità telematica con i partecipanti collegati in videocon-	
	ferenza secondo le indicazioni fornite sulla lettera di con-	
	vocazione.	
	Nel caso che una carica resti vacante per qualsiasi motivo,	
	si procederà all'elezione della stessa alla prima Assemblea	
	di Sezione.	
	Quando negli organi collegiali venga a mancare un numero di	
	componenti superiore ad un terzo, il Presidente di Sezione è	
	tenuto a convocare nel termine di sessanta giorni l'Assem-	
	blea di Sezione per l'elezione dei nuovi componenti, i qua-	
	li, durano in carica fino alla scadenza del medesimo trien-	
	nio di gestione del Comitato di Sezione.	
	Tutte le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di	
	tre anni e possono essere riconfermate.	
	Art. 14 - Assemblea di Sezione	
	L'Assemblea di Sezione è il massimo organo decisionale della	
	Sezione.	
	All'Assemblea di Sezione partecipano con diritto di parola e	
	di voto tutti gli associati.	
	L'Assemblea di Sezione in sessione Ordinaria, è validamente	
	costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea di Sezione in sessione Ordinaria delibera con il	
	voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto	
	presenti in assemblea.	

	Gli associati possono intervenire personalmente ovvero, è lo-	
	ro facoltà delegare esclusivamente un altro associato della	
	Sezione.	
	Gli associati che hanno conferito delega sono considerati	
	presenti a tutti gli effetti per il calcolo delle maggioran-	
	ze previste.	
	Ogni associato non può essere portatore di più di una delega.	
	L'Assemblea di Sezione in sessione Ordinaria:	
	a. elegge e revoca i componenti degli organi sociali;	
	b. approva la relazione sulle attività svolte ed il bilancio	
	consuntivo di Sezione;	
	c. delibera sull'entità del contributo associativo annuale	
	da richiedere ad associati e iscritti;	
	d. delibera sul programma e sul bilancio preventivo ad esso	
	collegato;	
	e. approva il Progetto di Sezione, il bilancio sociale se	
	previsto, e i loro aggiornamenti;	
	f. elegge i delegati all'Assemblea del CNGEI, tra gli asso-	
	ciati della Sezione;	
	g. approva le eventuali proposte e richieste specifiche da a-	
	vanzare ai competenti organi del CNGEI;	
	h. delibera su tutte le questioni che le siano demandate dal	
	Comitato di Sezione o che vengano sollevate dagli associati.	
	L'Assemblea di Sezione è convocata in sessione Ordinaria,	
	dal Presidente di Sezione, ogni anno, almeno trenta giorni	

	prima dell'Assemblea del CNGEI, con PEO o PEC o altro mezzo	
	equipollente, inviata almeno quindici giorni prima della se-	
	duta, contenente l'ordine del giorno.	
	L'Assemblea di Sezione in sessione Straordinaria, è valida-	
	mente costituita con la presenza della maggioranza assoluta	
	degli aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea di Sezione in sessione Straordinaria delibera	
	con il voto dei due terzi degli aventi diritto al voto pre-	
	senti in assemblea, ovvero, con le maggioranze di cui agli	
	artt. 25 e 26 del presente statuto.	
	L'Assemblea di Sezione in sessione Straordinaria:	
	a. delibera sulle modificazioni dello Statuto;	
	b. delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associa-	
	zione;	
	c. delibera sulla rinuncia dell'adesione al CNGEI;	
	d. delibera su ogni altra questione di carattere urgente o	
	straordinario.	
	L'Assemblea di Sezione è convocata in sessione Straordina-	
	ria, dal Presidente di Sezione, almeno quindici giorni prima	
	della seduta, con P.E.O. o P.E.C. o altro mezzo equipollen-	
	te, altresì è convocata su richiesta del Comitato di Sezione	
	o di almeno un terzo degli aventi diritto al voto. La richie-	
	sta deve contenere l'indicazione degli argomenti da porre	
	all'ordine del giorno. Trascorsi due mesi dalla richiesta,	
	in caso di inadempienza del Presidente di Sezione, l'Assem-	

	blea Straordinaria di Sezione potrà essere convocata dai ri-	
	chiedenti.	
	In caso di dimissioni del Presidente di Sezione, ovvero, nel	
	caso in cui per qualche motivo venga a decadere l'intero Co-	
	mitato di Sezione e non sia stato previsto l'Organo di Con-	
	trollo, il Comitato di Sezione, in regime di prorogatio, è	
	tenuto a convocare immediatamente e senza ritardo l'Assem-	
	blea di Sezione al fine di procedere all'elezione degli Orga-	
	ni Sociali decaduti, provvedendo altresì, fino alla sua nuo-	
	va costituzione e limitatamente agli affari urgenti, alla ge-	
	stione dell'amministrazione ordinaria della Sezione.	
	L'assemblea di Sezione, sia essa in sessione Ordinaria o	
	Straordinaria, potrà svolgersi in modalità telematica con i	
	partecipanti collegati in videoconferenza secondo le indica-	
	zioni fornite sulla lettera di convocazione.	
	Art. 15 - Presidente di Sezione	
	Il Presidente di Sezione, eletto dall'Assemblea è il legale	
	rappresentante della Sezione.	
	Il Presidente di Sezione:	
	a. convoca l'Assemblea di Sezione;	
	b. convoca e presiede il Comitato di Sezione;	
	c. nomina, su proposta del Commissario e su designazione del	
	Comitato, il Coordinatore Senior, i Capi Gruppo ed eventual-	
	mente il Vice Commissario di Sezione e gli eventuali incari-	
	cati di settori specifici previsti dal Progetto di Sezione	

	approvato dall'Assemblea;	
	d. nomina inoltre, su designazione del Comitato di Sezione,	
	il Tesoriere;	
	e. Instaura e mantiene i rapporti con le autorità, con gli	
	enti locali e provvede agli adempimenti fiscali;	
	f. ha la firma su tutti gli atti esterni;	
	g. propone al Presidente del CNGEI, sentito il Comitato di	
	Sezione, la concessione delle distinzioni di benemerenza,	
	per il riconoscimento di meriti speciali o di eminenti servi-	
	gi resi alla Sezione;	
	h. vigila e controlla tutti gli Organi della Sezione.	
	Il Presidente di Sezione può delegare le sue funzioni o alcu-	
	ne di esse ad un componente del Comitato.	
	In caso di assenza o di impedimento il Presidente di Sezione	
	viene sostituito nelle sue funzioni, non delegate, dal Com-	
	missario di Sezione.	
	Il Presidente di Sezione risponde del proprio operato all'As-	
	semblea di Sezione che può deliberarne la decadenza votando	
	una mozione di sfiducia.	
	Art. 16 - Commissario di Sezione	
	Il Commissario di Sezione, eletto dall'Assemblea, è il re-	
	sponsabile educativo della Sezione, responsabile della cor-	
	retta applicazione del Metodo Scout e depositario delle tra-	
	dizioni della Sezione.	
	Il Commissario di Sezione:	

	a. ha la direzione metodologica della Sezione;	
	b. sostituisce il Presidente di Sezione in caso di sua assenza o impedimento nelle funzioni non delegate;	
	c. cura l'attuazione delle deliberazioni degli Organismi collegiali e del Comitato di Sezione;	
	d. propone al Comitato di Sezione, per la designazione, il Coordinatore Senior, i Capi Gruppo ed eventualmente il Vice Commissario di Sezione;	
	e. nomina inoltre, su proposta del Capo Gruppo, i Capi e i Vice Capi Unità.	
	Il Commissario di Sezione risponde del proprio operato all'Assemblea di Sezione che può deliberarne la decadenza votando una mozione di sfiducia.	
	Art. 17 - Comitato di Sezione	
	Il Comitato di Sezione è l'organo di amministrazione che applica le decisioni assembleari, la totalità degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate.	
	Esso è composto da un numero dispari minimo di tre componenti, fino ad un massimo di sette, eletti dall'Assemblea di Sezione, dal Commissario di Sezione e dal Presidente di Sezione, che lo presiede; tutti i componenti del Comitato di Sezione hanno in esso diritto di voto. La scelta sul numero dei componenti del Comitato di Sezione deve essere fatta dall'assemblea prima delle votazioni per l'elezione del Comitato stesso.	

	Alle riunioni del Comitato di Sezione hanno diritto di assi-	
	stere i componenti dell'Organo di Controllo, e, se nominato,	
	il Vice Commissario di Sezione. Il Presidente di Sezione può	
	invitare quanti sono interessati a questioni specifiche pre-	
	viste nell'ordine del giorno.	
	Le riunioni del Comitato di Sezione potranno svolgersi in mo-	
	dalità telematica con i partecipanti collegati in videoconfe-	
	renza secondo le indicazioni fornite sulla lettera di convo-	
	cazione.	
	Il Comitato di Sezione amministra e coordina tutte le atti-	
	vità della Sezione, a tal fine:	
	a. designa il Tesoriere scegliendolo tra gli stessi componen-	
	ti del Comitato;	
	b. su proposta del Commissario di Sezione designa al Presi-	
	dente per la nomina il Coordinatore Senior, i Capi Gruppo ed	
	eventualmente il Vice Commissario di Sezione;	
	c. esamina e delibera sulle istanze di ammissione degli asso-	
	ciati;	
	d. stabilisce i termini per il rinnovo delle adesioni di as-	
	sociati ed iscritti, in armonia con i tempi indicati dal Con-	
	siglio Nazionale del CNGEI;	
	e. mantiene aggiornato il libro degli associati ed il regi-	
	stro degli iscritti e dei volontari;	
	f. delibera in merito all'individuazione e allo svolgimento	
	delle attività diverse di cui all'art. 3 del presente statu-	

	to;	
	g. predispone la relazione e il bilancio consuntivo da sottoporre alla Assemblea di Sezione;	
	h. predispone inoltre il programma annuale e il bilancio preventivo ad esso collegato da sottoporre all'Assemblea di Sezione;	
	i. redige il Progetto di Sezione e le sue modifiche da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea di Sezione;	
	l. decide l'Ordine del Giorno dell'Assemblea di Sezione;	
	m. può redigere un Regolamento di Sezione;	
	n. infligge i provvedimenti contemplati sub a), b), c) e d) indicati all'art. 9 del presente statuto.	
	Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.	
	Art. 18 - Organo di Controllo (O.CO)	
	Qualora se ne ravvisi la necessità e nei casi previsti dall'art. 30 c. 2 del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea di sezione provvede all'elezione dell'Organo di Controllo in composizione monocratica.	
	L'Organo di Controllo rimane in carica tre anni, così come previsto dall'art. 13 c.7, anche nel caso in cui, per qualche motivo, venga a decadere l'intero Comitato di Sezione in	

	questa eventualità è chiamato a svolgere gli atti di ordina-	
	ria amministrazione, e a convocare immediatamente e senza ri-	
	tardo l'Assemblea di Sezione al fine di procedere all'elezio-	
	ne degli Organi Sociali decaduti.	
	Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art.	
	2399 del Codice Civile. l'Organo di Controllo deve essere	
	scelto tra le categorie di soggetti di cui all' art. 2397,	
	comma 2 del Codice civile.	
	L'Organo di Controllo:	
	a. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione;	
	b. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammi-	
	nistrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;	
	c. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle fi-	
	nalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto	
	particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5,	
	6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore ed attesta che il bi-	
	lancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in confor-	
	mità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Ter-	
	zo Settore;	
	d. può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e	
	di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori	
	notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determi-	
	nati affari;	
	e. accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e-	

	sprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci	
	preventivi e sui conti consuntivi ed effettua verifiche di	
	cassa.	
	L'assemblea di Sezione, solo nei casi previsti dall'art. 31	
	del Codice del Terzo Settore e ss.mm.ii., ovvero qualora il	
	Comitato di Sezione lo ritenga opportuno, nomina il Revisore	
	Legale. Tale Organo è formato, in caso di nomina, da un revi-	
	sore legale dei conti o da una società di revisione legale,	
	iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non	
	sia attribuita all'Organo di Controllo di cui ai commi prece-	
	denti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da re-	
	visori legali iscritti nell'apposito registro.	
	I componenti dell'Organo di Controllo sono tenuti all'osser-	
	vanza del segreto d'ufficio nei confronti di qualsiasi perso-	
	na.	
	L'incarico di componente dell'Organo di Controllo è incompat-	
	tibile con ogni altro incarico nell'ambito della Sezione ad	
	eccezione di quello di delegato della Sezione all'Assemblea	
	Nazionale.	
	TITOLO VI - LIBRI SOCIALI E REGISTRI	
	Art. 19 - Libri sociali	
	La Sezione, oltre alle prescritte scritture contabili di cui	
	all'art. 22 del presente statuto, detiene i seguenti libri	
	sociali e registri:	
	a. libro degli associati;	

	b. libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari,	
	in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per	
	atto pubblico;	
	c. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di	
	amministrazione.	
	La Sezione, oltre ai libri sociali sopra indicati, detiene	
	il registro degli iscritti e il registro dei volontari.	
	Gli associati hanno diritto di esaminare le scritture conta-	
	bili, i libri sociali ed i registri di cui al presente arti-	
	colo, facendone espressa richiesta al Comitato di Sezione,	
	che provvederà a consentirne la consultazione.	
	Gli associati potranno esaminare, l'eventuale libro detenuto	
	dall'O.CO facendone espressa richiesta allo stesso.	
	TITOLO VII - ESERCIZIO FINANZIARIO	
	Art. 20 - Anno Scout	
	L'anno scout va dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno suc-	
	cessivo.	
	Art. 21 - Mezzi Finanziari	
	I mezzi finanziari di cui dispone la Sezione per perseguire	
	i propri fini, sono costituiti da:	
	a. contributi annuali degli associati e degli iscritti;	
	b. contributi pubblici e privati;	
	c. donazioni e lasciti testamentari;	
	d. rendite patrimoniali;	
	e. proventi da attività di raccolta fondi;	

	f. rimborsi da convenzioni;	
	g. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore.	
	La gestione finanziaria è ispirata al criterio di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con gli iscritti, gli associati, i loro familiari o terzi.	
	La Sezione, a parere insindacabile del Comitato di Sezione, si riserva di declinare eventuali contributi provenienti da soggetti ritenuti contrari ai principi dello Scautismo e del presente Statuto.	
	Art. 22 - Scritture Contabili	
	La Sezione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Sezione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.	
	La Sezione ai sensi dell'art. 13 c. 2 del Codice del Terzo Settore può redigere il bilancio nella forma di rendiconto per cassa in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.	
	L'esercizio finanziario della Sezione coincide con l'Anno Scout.	
	Il Comitato di Sezione presenta ogni anno all'Assemblea di Sezione, che lo approva con voto palese a maggioranza dei	

	presenti, il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario	
	del precedente Anno Scout, con la relazione dell'Organo di	
	Controllo qualora previsto, e il bilancio preventivo del suc-	
	cessivo esercizio.	
	Dall'inizio dell'Anno Scout fino all'approvazione del bilan-	
	cio consuntivo e del bilancio preventivo da parte dell'Assem-	
	blea di Sezione, il Comitato di Sezione non effettuerà atti	
	di straordinaria amministrazione se non espressamente auto-	
	rizzati dall'Assemblea di Sezione.	
	I bilanci preventivo e consuntivo, sono depositati presso la	
	sede della Sezione e possono essere consultati da ogni asso-	
	ciato che ne faccia richiesta.	
	Art. 23 - Destinazione del patrimonio	
	ed assenza di scopo di lucro	
	La Sezione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indi-	
	retto, ai sensi dell'art. 8 del Codice del Terzo Settore.	
	Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, pro-	
	venti, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svol-	
	gimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo per-	
	seguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di uti-	
	lità sociale.	
	È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di uti-	
	li o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, co-	
	munque denominati, durante la vita della Sezione, ad associa-	
	ti, iscritti, lavoratori o terzi, anche nel caso di recesso	

	o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.	
	TITOLO VIII - MODIFICHE DELLO STATUTO	
	Art. 24 - Modifiche dello Statuto	
	Le modifiche al presente statuto devono essere approvate	
	dall'Assemblea di Sezione in sessione Straordinaria, appositamente convocata, con voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto presenti in assemblea.	
	L'ordine del giorno dell'Assemblea di Sezione in Sessione Straordinaria per le modifiche statutarie, deve essere comunicato a tutti gli associati della Sezione, come indicato all'art. 14 c. 13 del presente Statuto, almeno quindici giorni prima della seduta.	
	Il Comitato di Sezione, in seguito a provvedimenti di legge, o a specifiche richieste della Pubblica Amministrazione, sentito il parere del Consiglio Nazionale, provvede, con le modalità di cui ai commi precedenti, ad effettuare le modifiche statutarie in modo conforme e a depositare il nuovo testo dello Statuto aggiornato presso gli uffici delle autorità competenti, ovvero, autorizza il Presidente di Sezione, avente la rappresentanza legale, ad effettuare le stesse, ratificando il nuovo testo all'Assemblea di Sezione in sessione Straordinaria appositamente convocata.	
	Eventuali ulteriori modifiche al presente Statuto, non contemplate al comma precedente, richiederanno l'approvazione	

	dell'Assemblea Nazionale del CNGEI appositamente convocata	
	secondo le modalità indicate al Regolamento Nazionale.	
	TITOLO IX - SCIoglimento DELLA SEZIONE E	
	DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO	
	Art. 25 - Scioglimento della Sezione	
	Lo scioglimento della Sezione deve essere approvato dall'As-	
	semblea di Sezione in sessione Straordinaria, appositamente	
	convocata, con voto favorevole dei due terzi degli aventi di-	
	ritto al voto.	
	Lo scioglimento della Sezione comporta automaticamente il di-	
	vieta assoluto di utilizzare i materiali di cui all'art. 2	
	c. 9 del presente Statuto.	
	L'assemblea di Sezione che delibera lo scioglimento della Se-	
	zione e la devoluzione del patrimonio nomina uno o più liqui-	
	datori e delibera sulla destinazione del patrimonio che resi-	
	dua dalla liquidazione stessa.	
	La devoluzione del patrimonio sarà effettuata in favore del	
	CNGEI, o di un ente aderente al CNGEI, iscritto al Registro	
	Unico Nazionale del Terzo Settore, previo parere positivo	
	dell'Ufficio provinciale o regionale del Registro Unico Na-	
	zionale del Terzo Settore.	
	Il Presidente di Sezione in carica è tenuto alla convocazio-	
	ne dell'Assemblea per adempiere agli obblighi previsti dai	
	commi 3 e 4 di questo articolo.	
	Art. 26 - Rinuncia o revoca dell'adesione al CNGEI	

	La rinuncia di adesione al CNGEI deve essere approvata	
	dall'Assemblea di Sezione in sessione Straordinaria, apposi-	
	tamente convocata, con voto favorevole dei due terzi degli a-	
	venti diritto al voto.	
	La richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria	
	per la rinuncia di adesione al CNGEI deve essere presentata	
	con una delle seguenti modalità:	
	a. con delibera all'unanimità del Comitato di Sezione;	
	b. su richiesta sottoscritta da almeno la metà degli associa-	
	ti.	
	L'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria di Sezione	
	riguardante la rinuncia di adesione al CNGEI deve essere co-	
	municato a tutti gli associati e al Consiglio Nazionale del	
	CNGEI almeno quindici giorni prima della data fissata per la	
	seduta.	
	La revoca dell'adesione al CNGEI può avvenire con delibera-	
	zione del Consiglio Nazionale per il venir meno dei requisiti	
	previsti nel Regolamento Nazionale. I ricorsi avverso la	
	decisione di revoca vanno inoltrati al Giurì d'Onore del	
	CNGEI nel termine di venti giorni dalla ricevuta comunicazio-	
	ne del provvedimento.	
	La rinuncia o la revoca dell'adesione della Sezione al CNGEI	
	comporta automaticamente il divieto assoluto di utilizzare i	
	materiali di cui all'art. 2 c. 9 del presente Statuto,	
	nonché l'utilizzo del nome, dei loghi in ogni loro forma e	

di altro servizio erogato dal CNGEI.

TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 - Disposizioni Finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile, nel Codice del Terzo Settore e nelle norme vigenti in materia.

[illegible]